

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 "CONCA DI SORA"
SORA (Frosinone)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 3 del 29 MARZO 2016

OGGETTO: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA MEDIA VALLE DEL LIRI, DEL LACERNO E DEL BACINO DEL FIBRENO DENOMINATA "GAL LIRI-LACERNO-FIBRENO". ADESIONE.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti cinquantaquattro in Sora nella sala della Presidenza del Consorzio.

Appositamente convocato con avvisi scritti fatti diramare dal Signor Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Prospero Angelo	X		Cioffi Ernesto Anselmo	X	
Benacquista Loris	X		Bartolomucci Luigi	X	
Di Pucchio Domenico		X	Cianfarani Francescantonio	X	
Capobianco Umberto	X		Cervelli Giovanni	X	
Rotondi Antonino		X	Pessia Rocco	X	

Consiglieri presenti n. 8.

Assenti giustificati: Rotondi Antonino e Di Pucchio Domenico

Presiede la riunione il Dott. Angelo Prospero.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Angela Musilli dipendente del Consorzio; è presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Massimo D'Ambrosio, Presidente del Collegio, il Dott. Di Pucchio Paolo e la Dott.ssa Romina Diamanti.

IL PRESIDENTE

Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati diramati con lettere raccomandate spedite il 17/03/2016 prot. n. 602 a cui ha fatto seguito integrazione del 21/03/2016 prot. n. 619.

DICHIARA

Aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per tre giorni consecutivi dal 30.03.2016 al 04/04/2016.

L'INCARICATO
(Sig. ra Scenna Alessia)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Angela Musilli)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il testo delle norme di bonifica approvato con R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 1984, n. 4 "Norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 "Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica";

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 "Organizzazione Regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21/06/2001 il cui ulteriore corso è stato assentito dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta regionale del 24/08/2001, n. 1298;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) che è lo strumento di programmazione regionale con il quale viene data l'applicazione, per il periodo 2014/2020, alla politica comune di sviluppo rurale, oggetto di sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO che nel PSR vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale del Lazio in coerenza con gli obiettivi comunitari, con la strategia di rilancio dell'economia Europea 2020 e con l'Accordo di partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delle parti partecipanti al Tavolo di Partenariato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 28/01/2014;

PRESO ATTO dei contenuti del PSR Regione Lazio 2014/2020 e delle opportunità che lo stesso può offrire al territorio;

CONSIDERATO che sta per essere costituita l'Associazione per lo sviluppo del territorio della Media Valle del Liri, del Lacerno e del Bacino del Fibreno denominata "**Gruppo di Azione Locale (GAL) – Liri – Lacerno-Fibreno**", associazione senza scopo di lucro, con sede legale in Pescosolido (FR) giusta dichiarazione d'intenti, in allegato, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Pescosolido, Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Sora e Isola del Liri;

PRESO ATTO dello schema di Statuto predisposto, in allegato;

RITENUTO che il Consorzio di Bonifica n. 8 "Conca di Sora" intende aderire all'Associazione denominata "**Gruppo di Azione Locale (GAL)–Liri–Lacerno-Fibreno**" e al Piano di Sviluppo Locale che essa presenterà alla Regione Lazio per accedere ai suddetti finanziamenti;

CON votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di aderire, in qualità di socio, alla costituenda Associazione per lo sviluppo del territorio della Media Valle del Liri, del Lacerno e del bacino del Fibreno denominata "**Gruppo di Azione Locale (GAL)–Liri–Lacerno-Fibreno**", associazione senza scopo di lucro, per la programmazione 2014-2020 incaricando il Presidente Angelo Prospero, nato a Pescosolido il 27/10/1954 a rappresentare l'Ente di bonifica;
2. di approvare lo statuto predisposto;
3. di demandare al Comitato esecutivo l'adozione degli atti conseguenti.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 50/94.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO PROSPERO

IL SEGRETARIO

F.TO MUSILUI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SORA li _____

IL PRESIDENTE
(Prof. Angelo Prospero)

SCHEMA DI STATUTO

"G.A.L. DELLA MEDIA VALLE DEL LIRI del LACERNO e del BACINO DEL FIBRENO"

- "GAL DEL LIRI-LACERNO-FIBRENO" -

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1

(Costituzione - Denominazione - Sede)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'Artt. 14-35 del Libro I Titolo II del Codice Civile, l'Associazione per lo Sviluppo Rurale del territorio della Media Valle del Liri, del Lacerno e del Bacino del Fibreno, dei rilievi collinari e montuosi contermini dell'asta fluviale Fiume Liri-Lacerno e Fiume Fibreno denominata "**Gruppo di Azione Locale (GAL) – Liri-Lacerno-Fibreno**" associazione senza scopo di lucro, con sede a Pescosolido in Corso Umberto I, n. 1;

1. L'Associazione acquisisce personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 2

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata fino al 30 Giugno 2023 e comunque fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3

(Scopi dell'Associazione)

L'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.

L'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei

Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:

- Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
- normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
- normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

Articolo 4

(Scopi sociali - Compiti - Attività)

In particolare l'Associazione, tenuto conto delle finalità generali indicate nel precedente Articolo 3, nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020 predispone e attua un Piano di Sviluppo Locale (PSL) allo scopo, tra l'altro, di:

- a) favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso l'elaborazione di adeguati programmi e piani di sviluppo nello specifico settore, favorendo sinergie tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, del sociale, nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;
- b) svolgere attività di raccordo allo scopo di promuovere la concertazione tra imprenditori privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico;
- c) svolgere l'attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:
 - la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori del turismo;
 - lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;
 - la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali, dell'artigianato, e della piccola e media impresa;
- d) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito anche attraverso iniziative transregionali e transnazionali;
- e) promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche;
- f) utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione e miglioramento della qualità della vita delle aree rurali;
- g) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso

altre strutture, promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso di tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta;

- h) esplicitare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agroalimentari ed artigianali;
- i) promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche favorendo il recupero e lo sviluppo del patrimonio edilizio locale.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi dell'Associazione;
- b) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale;
- d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;
- e) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali sopraindicati, potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed agevolazioni offerti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati operando anche di concerto con altri interventi di programmazione negoziata presenti o previsti nel territorio.

Articolo 5

(Procedure esecutive)

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) avviare azioni di animazione territoriale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli operatori economici alle finalità previste nel PSL;
- b) assumere, redigere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui al precedente articolo 4 o selezionando, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;
- c) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per la gestione della tesoreria e per il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative;
- d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;
- e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;
- f) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle

strutture dell'Associazione;

- g) procurarsi e/o utilizzare, alle migliori condizioni, le innovazioni tecnologiche nonché i materiali e gli altri beni strumentali necessari all'esercizio della propria attività ed a tal fine stipulare contratti e convenzioni;
- h) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, appalti di opere e servizi, convenzioni ed incarichi vari da organismi, società e professionisti;
- i) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
- j) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, a Società o Enti che abbiano analoghe attività sociali, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e di successivo aumento di capitale, ovvero mediante acquisto di azioni nelle società di qualsiasi tipo che si propongano scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;
- k) istituire in Italia e/o all'Estero depositi, stabilimenti, uffici, magazzini di vendita;
- l) istituire comitati tecnici, nominare un segretario e/o un direttore, assumere e licenziare personale, determinare funzioni o mansioni e retribuzioni.

TITOLO II

Soci

Articolo 6

(Requisiti degli associati)

Possono aderire al GAL soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL. Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 7

(Ammissione)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associazione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

(Adempimenti del socio)

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

Articolo 9

(Obblighi ed impegni del socio)

Il socio è impegnato ad assicurare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Il recesso dall'Associazione è ammesso esclusivamente dopo la completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. Il recesso, la esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

Articolo 11

(Esclusione dell'associato)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R., a mettersi in regola; l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 12

(Decadenza del socio)

Non possono essere soci, e decadono dalla qualità di associati, gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, oppure ne sia dichiarato il fallimento, o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Articolo 13

(Rimborso delle quote)

Agli Organismi che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa o di quota annuale e verrà applicato quanto previsto all'art. 2609 C.C. I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Articolo 14

(Fondo Sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote associative e dalle quote annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti.

Articolo 15

(Quota associativa)

La quota associativa di adesione al "GAL-Liri-Lacerno-Fibreno" è fissata in euro 200,00 (duecento/00).

Articolo 16

(Quote annuale)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

TITOLO IV

Esercizio sociale e bilancio

Articolo 17

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'eventuale risultato positivo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

Articolo 18

(Programma di attività e preventivo economico-finanziario)

Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio in corso, il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pluriennale, propone all'Assemblea il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

Articolo 19

(Servizio di Tesoreria)

Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385.

Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSL.

Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario. Il servizio di tesoreria dovrà prevedere almeno due conti correnti distinti:

- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione e per il pagamento dei beneficiari relativamente alla quota di finanziamento a carico del Programma Leader Plus;
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL.

Articolo 20

(La struttura tecnica : Responsabile Amministrativo e Finanziario e Direttore tecnico)

La gestione tecnica ed operativa dell'Associazione sarà effettuata da un Responsabile Amministrativo Finanziario e da un Direttore Tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto di personale di segreteria, commissione di controllo amministrativo delle domande di sostegno, esperti per attività di animazione/cooperazione in esito a procedure pubbliche di selezione.

Il *Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF)*, in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie comunitarie, dovrà svolgere le seguenti attività minime in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio:

- predisposizione degli atti amministrativi e contabili da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- emissione mandati di pagamento e degli elenchi di liquidazione congiuntamente al Presidente;
- autorizzazione delle eventuali trasferte del personale del GAL;
- predisposizione degli atti per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- responsabile del procedimento per l'esperimento di procedure di appalto di servizi e forniture;
- verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle sedute ordinarie dell'Assemblea dei soci;
- rendicontazione delle spese sostenute;
- organizzazione della struttura operativa e conservazione della documentazione.

L'attività di responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;

Il *Direttore tecnico* in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari, conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie e della normativa in materia di procedure di evidenza pubblica dovrà svolgere, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio, le seguenti attività minime

1. attività di predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL ed in generale di tutti i bandi emessi dal "*GAL -Liri-Lacerno-Fibreno*";
2. attività di definizione delle procedure per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande;
3. attività di monitoraggio;
4. predisposizione delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento del PSL;
5. informazione e pubblicità del PSL;

L'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 21

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 22

(Assemblea: convocazione)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti in carica.

Articolo 23

(Assemblea: competenze)

L'Assemblea ha luogo ogni anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività pluriennale o annuale ed il preventivo economico-finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare della quota annua a carico dei soci;
- c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- d) approvare eventuali regolamenti interni;
- e) approvare l'ammissione, il recesso, la esclusione e la decadenza degli associati;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza di legge;
- g) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;
- h) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- i) decidere l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure.

Articolo 24

(Assemblea: validità e costituzione)

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Relativamente ai punti h) e i) dell'articolo 23 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel libro soci.

Articolo 25

(Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e deliberazioni)

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente, a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.

L'Assemblea nomina altresì il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

Articolo 26

(Assemblea: diritto al voto)

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 27

(Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, votazione, presenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti, di cui almeno il 51% in rappresentanza dei soci privati. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, o fax, o telegramma non meno di cinque giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione deve essere fatta in modo che Consiglieri e Revisori dei Conti ne siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri aventi diritto al voto.

Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

(Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera ratificata dal Collegio dei Revisori fino alla ratifica dell'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 29

(Consiglio di Amministrazione: poteri)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente Statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. In particolare approva, tra l'altro, il Piano di Sviluppo Locale e le eventuali proposte progettuali su indicazione del Nucleo Tecnico di Valutazione nominato nell'ambito del regolamento interno previsto al successivo articolo 34 del presente statuto.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Responsabile Amministrativo e Finanziario per la gestione dei fondi ricevuti nell'ambito dei progetti finanzia

Articolo 30

(Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente. Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31

(Collegio dei Revisori: costituzione e compensi)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Presidente è scelto tra i membri dell'Ordine dei Revisori mentre gli altri componenti devono disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività. I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso ai Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Articolo 32

(Collegio dei Revisori: compiti, riunioni e deliberazioni)

Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 33

(Decadenza componenti organi)

I componenti degli organi sociali, nominati in rappresentanza dei soci, decadono automaticamente in caso di recesso, scioglimento o esclusione del socio o nel caso di revoca della rappresentanza da parte del socio stesso.

TITOLO VI Disposizioni generali e finali

Articolo 34

(Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto ed

esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea nel quale deve essere previsto un Nucleo Tecnico di Valutazione allo scopo di valutare tutte le proposte progettuali che via via verranno raccolte nella realizzazione dei programmi dell'Associazione.

Articolo 35

(Richiami alla legislazione sulle Associazioni)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni.

Articolo 36

(Controversie)

Ogni controversia nascente dal presente statuto, tra i soci, ovvero tra i soci e l'associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti all'Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale presso il Foro competente.